COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito: € 525,38

di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€ 364,78	per spese legali
	€ 160,60	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

 art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

 art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

 art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

 art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____
_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali ma farle seguire alla soccombenza, di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso e di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace , oltre al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso, ha disposto anche il rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per il biglietto ferroviario.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:
- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinvengono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 24 febbraio 2020

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 43/2020 del 22/01/2020
Soggetto creditore:
Denominazione: FAVER Lucilla nata a Viareggio (LU) 01/03/1979
Codice fiscale: FVRLLL79C41L833N p.iva
Residenza/sede legale: Loc. Arliano (LU) , via Sotto la Chiusa 148 - LUCCA
Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€_____	per corrispettivi
	€_____	per interessi fino al
	€	per spese legali
	€ 43,00	altro

Inviata ad Avvocatura Civica per Impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 820/2019 del 19/11/2019
Soggetto creditore:
Denominazione: CROCETTI Laura nata a Fivizzano (MS) il 28/02/1974
Codice fiscale: CRCLRA74B68D629D p.iva
Residenza/sede legale: Lungarno Bonaccorso da Padule 9 - PISA
Importo complessivo del debito: € 407,78

di cui:	€_____	per corrispettivi
	€_____	per interessi fino al
	€ 364,78	per spese legali
	€ 43,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 617/2019 del 03/09/2019
Soggetto creditore:
Denominazione: Banchi Leonardo nato a Borgo San Lorenzo il 04/08/1967
Codice fiscale: BNCLRD67M04B036F p.iva
Residenza/sede legale: via Salvatore Allende n. 27 Borgo San Lorenzo (FI)
Importo complessivo del debito: € 74,60

di cui:	€_____	per corrispettivi
	€_____	per interessi fino al
	€	per spese legali
	€ 74,60	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 43/2020 DEL 22/01/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA DOTT. NERI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

[x] IMPUGNAZIONE: in quanto il GdP ha erroneamente ritenuto che il ricorso fosse tempestivo, mentre risulta depositato tardivamente (notifica del giorno 15/5/19 – scadenza termine per ricorso al GdP giorno venerdì14/6/19 – deposito ricorso lunedì 17/6/19).
Inoltre il Gdp ha condannato l'Amministrazione alla refusione della somma di euro 43,00 corrisposta a titolo di C.U. a fronte di un verbale per transito in ztl effettuato da persona titolare di contrassegno invalidi rilasciato da un altro Comune, che non aveva comunicato l'avvenuto transito

[] EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 21/02/2020

Il responsabile dell'istruttoria

POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **STEFANO SANI**
VIA DELLE TAGLIATE III N. 450
55100 LUCCA LOC. S. MARCO
LU

COMUNE DI PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1439/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **43/2020** in data : **22/01/2020**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale **FAVER LUCILLA**

Difeso da:
STEFANO SANI

Resistente Principale **COMUNE DI PISA**

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Pisa 22/01/2020

IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Sent. n. 43/2020
del 20/1/2020
R.G. n. 1439/19
Rep. n. —
Cron. 311/2020

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

Sentenza dep. 22/1/2020
Pubbl. 22/1/2020

SENTENZA IMMEDIATA EX ART. 281 sexies c.p.c.

A seguito del verbale del 20.01.2020

R.G. 1439/19

Nella causa promossa da

FAVER LUCILLA

Con l' Avv. Sani

ricorrente

CONTRO

COMUNE DI PISA

convenuto

sulle conclusioni delle parti come da rispettivi atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua

decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

La domanda deve essere accolta.

Innanzitutto occorre chiarire che il ricorso non è inammissibile poiché depositato nel termine di giorni trenta dalla notifica del verbale (nel caso di specie, scadendo il termine nel giorno di domenica, l'ultimo giorno da considerare era quello di lunedì).

Nel merito il ricorrente ha dimostrato anche attraverso le dichiarazioni dell'invalido il proprio diritto ad entrare in zona ZTL con l'autovettura.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso ed annulla il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Pisa n. 2423966/2019/P del 27.03.2019.

Spese compensate ad eccezione del C.U. di € 43,00 da restituire al ricorrente

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
22 GEN. 2020
il Cancelliere
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. ~~228~~ 820/2019 DEL 19/11/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA DOTT. NERI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

[ ] IMPUGNAZIONE:

[] EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 02/12/19

Il responsabile dell'istruttoria

POLIZIA MUNICIPALE - COMUNE DI PISA -
Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **ALBERTO MIGLIORINI**
Via XI Febbraio, 113
50053 EMPOLI
FI

COMUNE DI PISA
VIA DEGLI UFFIZI, 1
PISA
PI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **228/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **820/2019** in data : **19/11/2019**

Parti nel procedimento

Attore Principale **CROCETTI LAURA**

Difeso da:
ALBERTO MIGLIORINI

Convenuto Principale **COMUNE DI PISA**

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Pisa 19/11/2019

IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Sent. n. 820/19
del 19/11/2019
R.G. n. 228/19
Rep. n. —
cron 5330/19
Sentenza dep. 19/11/2019
PUBBL 19/11/2019

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 228/2019 R.G. di questo Ufficio, e promossa

D A

CROCETTI LAURA, c.f. CRCLRA74B68D629D, ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall' Avv. Alberto Migliorini, e elettivamente domiciliata presso lo Studio stesso in Empoli, via XI Febbraio 113, come da procura allegata al ricorso,

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE, p.i. 00341620508, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso dal dirigente delegato e elettivamente domiciliato presso lo stesso Ente in Pisa, come da mandato in atti,

CONVENUTO

Conclusioni per la parte attrice: come da ricorso e note conclusionali.

Conclusioni per la parte convenuta: come da comparsa.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle

parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

*

Oggetto del contendere è l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione n. 99/2018, notificata in data 29/12/2018, a seguito del verbale n. 9439Y/2014 emesso dal Comune convenuto, per avere il trasgressore abbandonato vicino a un cassonetto dei rifiuti un contenitore di cartone, riconducibile alla sua persona.

I motivi di ricorso sono quattro. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la tardività dell'ordinanza-ingiunzione in relazione al disposto della legge 241/90: l'assunto è errato, infatti, come ha sancito in molteplici sentenze la Suprema Corte, in materia di sanzioni si osserva il termine quinquennale di cui alla Legge 689/81, e non si applica la legge 241/90.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'assenza di terzietà tra organo accertatore (vigile urbano) e organo decidente (dirigente comandante della vigilanza); l'assunto è infondato, in quanto quello che rileva ai fini della legittimità è la terzietà della persona fisica che svolge le due fasi, e non dell'Ufficio o Settore o Dipartimento, che è solo mera regola di opportunità, ma non a pena di invalidità dell'ordinanza.

Con il terzo motivo essa lamenta che i vigili non avrebbero accertato direttamente l'abbandono da parte sua della scatola, ma sarebbero risaliti alla sua persona induttivamente per aver rinvenuto il contenitore di cartone con la scritta. Tale circostanza non è contraddetta nella memoria difensiva del Comune, ma è pacifica tra le parti. Si ricorda tuttavia che in materia di

opposizione a sanzioni, spetta all'autorità amministrativa l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria avanzata, restando a carico dell'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi (*ex multis*, Cass., n. 3741 del 1999); nel nostro ordinamento, qualora manchi la prova diretta di un fatto decisivo, si può comunque sopperire offrendo indizi gravi, precisi, e concordanti della circostanza della commissione del fatto da parte del presunto autore. Ad avviso di questo Giudice, tuttavia, gli elementi raccolti dai vigili non hanno i requisiti di gravità, precisione e concordanza. A simile conclusione è giunta più volte la giurisprudenza di merito, che ha ritenuto che in questi casi non si possa in maniera obiettiva e certa giungere alla identificazione dell'autore dell'abbandono, in quanto l'accertamento dell'abbandono è fondato su mere congetture prive di riscontri probatori. La pretesa sanzionatoria così accertata viene considerata fondata su elementi di rilevanza meramente indiziari, inidonei a fornire prova certa della responsabilità dell'autore. (Cfr. Tribunale di Venezia n. 56 del 16.03.2014; Tribunale di Cagliari n. 635 del 13.02.2014; Giud. Pace di Pozzuoli, 29.09.2014). Infatti gli indizi a carico del presunto trasgressore consistono esclusivamente nell'intestazione del contenitore di cartone, gli indizi a discarico sono: la distanza tra residenza e punto di rinvenimento; la circostanza che il giorno antecedente, vi era la *raccolta porta a porta* che imponeva di lasciare sul marciapiede i rifiuti cartacei. Pertanto, solo quando il presunto trasgressore nei fatti non contesta la circostanza del conferimento al cassonetto (come nella sentenza di questo Giudice, menzionata dal Comune) si può induttivamente risalire dal fatto noto al fatto ignoto per indizi.

Quanto al quarto motivo,inerente il richiamo all'art. 6 della legge 589/81che qualifica la figura del responsabile in solido, identificandolo nel proprietario della cosa che servì a commettere l'infrazione, tale circostanza -deducibile nella stessa memoria difensiva- da un lato è un' ammissione di errata

contestazione, dall'altro non convince (se si rinviene abbandonato nel bosco un contenitore di cartone di un noto supermercato, non per questo si può sanzionare il supermercato), dall'altro è inammissibile in sede di memoria, in quanto si vorrebbe illegittimamente integrare/modificare il verbale e/o l'ordinanza, che non parlano affatto di responsabile in solido (con ignoti), ma di trasgressore.

Il ricorso è fondato anche per il quinto motivo, sul punto dell'errata qualificazione della fattispecie. Occorre individuare quale normativa vieti e poi sanzioni l'abbandono di imballaggi e rifiuti sul suolo pubblico. Tale normativa è il D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente. Va ricordato che i commi 1 e 1 bis dell'art. 255 del Codice dell'ambiente prevedono:

"*Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.*

*1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter (*ndr: rifiuti di piccolissime dimensioni*) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'art. 232bis la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio*".

Quando una medesima fattispecie astrattamente potrebbe rientrare in una duplice previsione sanzionatoria, o quando vi è un concorso apparente di norme punitive, per i principi generali dell'ordinamento (ricavabili anche ex art. 9 legge 689/81) va applicata la legge speciale salvo che questa sia inapplicabile per altri motivi. Ora, in una piana lettura comparata della legge 94/2009, che detta norme in materia di ordine e sicurezza dei centri urbani, e del D.Lgs.

152/2006, c.d. codice dell'ambiente, non vi è chi non veda come l'art. 255 sia norma speciale che perfettamente si attaglia alla fattispecie dell'abbandono sul suolo di rifiuti e imballaggi. A ciò si aggiunge, come ha argomentato la difesa del ricorrente richiamando la Circolare del Ministero dell'Interno emanata sul punto, che l'atto di insozzamento equivale a "*macchiare, infangare, insudiciare, imbrattare, lordare, contaminare*" (cfr. Enc. Treccani), dunque è un'attività che comporta il macchiare o l'imbrattare in modo oggettivo il suolo finché qualcuno non lo pulisca, e nulla di ciò si dice nel verbale, dove si parla esclusivamente di contenitore di cartone abbandonato (appoggiato) sul suolo. Nelle controdeduzioni del Comandante, viene riferito che l'insieme dei cartoni possono produrre l'insozzamento del suolo; anche ammesso che ciò sia condivisibile, appare però ancor più iniquo addossare l'intera responsabilità dell'imbrattamento di un'area al proprietario di un solo cartone non sporco e non macchiato, il quale pagherebbe in sostanza per il fatto compiuto da ignoti.

Alla soccombenza seguono le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

-accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata;

-condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 250,00 oltre accessori di legge e rimborso c.u.

Così deciso in Pisa il 19 novembre 2019

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri

Depositata in cancelleria il

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
19 NOV. 2019
il Cancelliere
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 617/19 DEL 03/09/20 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

[] IMPUGNAZIONE:

[] EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 17/02/2020

Il responsabile dell'istruttoria

Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

BANCHI LEONARDO
VIA S. ALLENDE 27
50032 BORGO SAN LORENZO
FI

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **533/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **617/2019** in data : **03/09/2019**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale **BANCHI LEONARDO**

Difeso da:

Resistente Principale **COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE**

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 03/09/2019

IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Sent. n. 617/19
del 2/9/2019
R.G. n. 533/19
Rep. n. /
CRON 4045/19

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza dep. 2/9/19
PUBBL 3/9/2019

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott.Avv. Bruno Neri ha pronunciato la seguente

SENTENZA IMMEDIATA EX ART. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. 533/19 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

BANCHI LEONARDO

IN PROPRIO

OPPONENTE

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa

CONTRO

COMUNE DI PISA,

con il Com.te Stefanelli

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

a causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02.09.2019 sulle conclusioni delle parti come da rispettivi atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente

e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Il ricorso merita accoglimento .

E' la stessa Amministrazione resistente che riconosce l'errore nella individuazione della targa del veicolo.

Quanto alle spese del giudizio, il Comune dovrà essere condannato alla rifusione del C.U., sia perché la richiesta di annullamento in autotutela non è un obbligo ma una facoltà, sia perché, comunque, nonostante il riconoscimento dell'evidente errore il Comune non ha provveduto all'annullamento della sanzione.

P.Q.M.

il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso ed annulla il verbale n. 2405497/2018/P redatto dalla Polizia Municipale di Pisa.

Condanna il Comune di Pisa al rimborso al ricorrente del C.U,. di € 43,00 oltre al rimborso del biglietto ferroviario per € 31,60

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Bruno Neri

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
- 2 SET. 2019
il Cancelliere
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

GIUDICE DI PACE DI PISA - UFFICIO DEL